

Allegato 2)

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DISABILI

SCHEDA TECNICA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Premessa

L'Ambito di Garbagnate M.se intende avviare un processo di sperimentazione per l'accreditamento di soggetti professionali qualificati per la gestione degli interventi di assistenza educativa scolastica in favore degli alunni disabili a partire dall'a.s. 2012/2013 finalizzato ad implementare un sistema di qualità sociale territoriale per i servizi a favore dei minori e delle loro famiglie.

L'orientamento in cui si colloca il Servizio di Assistenza educativa scolastica a favore di minori con disabilità, erogato tramite accreditamento, è quello della sperimentazione di forme di intervento che possano valorizzare il ruolo della famiglia, riconoscendone la centralità nella costruzione di percorsi, anche scolastici, tesi a favorire l'autonomia personale del minore, l'aumento o il mantenimento delle conoscenze e competenze possedute, lo sviluppo dell'integrazione sociale, il miglioramento della sua qualità della vita.

La modalità di erogazione tramite titoli sociali, per come è di seguito concepita, parte dall'assunto che qualsiasi progettualità, compresa quella in ambito scolastico, richieda, da parte della famiglia dell'alunno con disabilità, una adesione reale e una collaborazione concreta, che si declini nella adesione e condivisione dei contenuti di un progetto individualizzato che accompagni il percorso di vita del minore con disabilità, e diventi poi, nel tempo, vera e propria "alleanza" tra famiglia e servizi, siano essi sociali, sanitari educativi.

L'accreditamento di soggetti professionali per l'erogazione del servizio, avviene nel rispetto delle normative vigenti, garantisce la scelta delle famiglie rispetto ai soggetti professionali erogatori, favorisce il confronto tra i soggetti coinvolti (famiglia, servizi comunali, scuola, servizi sanitari specialistici) nella stesura dei progetti individualizzati e la loro corresponsabilità nella loro realizzazione in sintonia con i progetti di vita dei minori con disabilità.

Art. 1 - Il Servizio di assistenza educativa scolastica

a) definizione

Il servizio di assistenza educativa scolastica a favore di minori con disabilità, si sostanzia nell'insieme degli interventi svolti a favore degli alunni con disabilità fisica e/o psichica, attraverso attività di supporto finalizzata all'integrazione scolastica, nei plessi scolastici in cui essi sono inseriti.

In via sperimentale, per l'anno scolastico 2012/2013, l'accreditamento sarà attivato per la gestione dell'assistenza scolastica limitatamente ai minori residenti nel Comune di Solaro, che frequentano nido, scuola dell'infanzia, istituti di istruzione primaria e secondaria e che necessitino di assistenza scolastica in base a specifico accertamento del collegio per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ed in base a specifica annotazione posta dal servizio specialistico competente all'interno della diagnosi funzionale (DF).

Le attività previste si effettuano in un monte ore settimanale definito e all'interno dell'orario scolastico, con un orario funzionale al progetto individuale. La collocazione oraria verrà concordata con i Referenti scolastici.

b) funzioni del Servizio e modalità di erogazione del servizio

La funzione dell'assistenza educativa scolastica è quella di favorire il benessere e la crescita educativa del minore con disabilità all'interno del gruppo classe e, in particolare, quella di supportare, consolidare e sviluppare:

- 1) le competenze relazionali, sociali e comunicative;
- 2) le autonomie personali e la cura del sé;
- 3) l'integrazione col gruppo dei pari e con gli adulti.

La funzione del personale ad esso dedicato è quella di fornire un supporto educativo, "ad personam", intervenendo nel campo delle competenze dell'alunno con disabilità, delle sue relazioni sociali e delle sue autonomie personali. In relazione al progetto educativo individualizzato, il supporto, che generalmente si configura come intervento individuale in ambito scolastico, può in alcuni casi particolari essere inteso come intervento scolastico in piccolo gruppo.

In considerazione della natura educativa specialistica delle prestazioni in cui si sostanziano gli interventi da erogare, restano di competenza degli Istituti scolastici il raggiungimento degli obiettivi didattici e l'assistenza di base, relativamente ai quali gli stessi provvederanno ad organizzarsi con proprio personale o altre figure di riferimento appositamente designate, così come previsto dalla normativa di riferimento.

Il servizio di assistenza educativa scolastica prevede sia ore destinate all'intervento diretto con l'utenza sia ore destinate a momenti di programmazione, verifica, coordinamento formazione e supervisione (attività indiretta).

1. ATTIVITA' DIRETTA CON L'UTENZA

Si intende la prestazione di carattere educativo espletata a diretto contatto con gli utenti, sia nell'orario scolastico che per la partecipazione a gite e/o momenti formativi e ludici organizzati dalla scuola.

In caso di assenza prolungata per malattia dell'alunno, è prevista la possibilità, all'interno del monte ore definito, nel rispetto degli obiettivi previsti dal progetto individualizzato, ed a seguito di una specifica autorizzazione del servizio sociale comunale, dell'esecuzione dell'intervento presso il domicilio del minore.

Si riconosce un voucher per ogni ora di attività diretta prestata dall'educatore.

Nei giorni di assenza non comunicata dell'alunno disabile viene riconosciuta la prima giornata di assenza.

2. ATTIVITA' INDIRETTA

Si intendono tutte quelle attività funzionali all'attuazione dell'intervento, così come individuate nei singoli PEI, finalizzate alla programmazione, verifica, coordinamento formazione e supervisione;

- incontri di verifica periodica tra gli operatori (educatori) e gli assistenti sociali dei servizi invianti e/o altri eventuali servizi coinvolti nel progetto;
- stesura delle relazioni educative su richiesta del servizio inviante (relazione osservazione o di aggiornamento);

Il monte ore attribuito all'attività indiretta è definito nelle Schede di attivazione del servizio e/o nel PEI, con riconoscimento di voucher.

3. ATTIVITA' CORRELATA

Si elencano di seguito tutte quelle attività funzionali all'attuazione dell'intervento per le quali non viene riconosciuto uno specifico voucher perché già ricomprese nel valore del voucher stesso.

- attività ordinaria svolta dal coordinatore dell'ente accreditato e sua partecipazione alle riunioni periodiche (di norma tre riunioni annue nelle quali si verifica con gli operatori del Servizio sociale l'andamento degli interventi, oltre quelle di verifica sul singolo utente)
- incontri di equipe e di coordinamento tra gli operatori dell'ente accreditato, organizzati in autonomia dall'ente e quindi diversi ed ulteriori rispetto a quelli eventualmente programmati dal servizio committente
- cura delle comunicazioni inerenti la gestione della casistica e del servizio nel suo complesso e di eventuali relazioni di aggiornamento
- eventuali rimborsi chilometrici sostenuti dagli educatori per gli spostamenti per recarsi presso le diverse scuole distrettuali

- attività di formazione/supervisione organizzate dall'ente accreditato per il proprio personale.

c) caratteristiche e funzioni del personale impiegato

L'educatore deve essere in possesso dei titoli previsti dall'Avviso di accreditamento ed avere adeguate capacità di relazione con i minori, la famiglia, la scuola, il servizio sociale.

Il coordinatore rappresenta la figura a cui fare riferimento da parte della famiglia, del Servizio Sociale e della Scuola.

Il coordinatore ha i seguenti compiti:

- mantenere i rapporti con il Servizio Sociale Comunale e con le singole scuole per l'attivazione dell'intervento e per la verifica degli obiettivi e contenuti del progetto educativo individuale
- coordinare l'equipe degli educatori che si deve riunire di norma una volta al mese
- vigilare e verificare la corretta esecuzione del Progetto Educativo Individualizzato del singolo utente e partecipa ai periodici incontri di verifica e riprogrammazione
- garantire la reperibilità durante gli orari di svolgimento del servizio. In caso di sua assenza per ferie, malattie o permessi le sue funzioni dovranno essere espletate da un'altra figura individuata dall'ente accreditato, in possesso delle stesse sue caratteristiche.

Il coordinatore dell'Ente accreditato fornisce un supporto tecnico e operativo agli educatori, monitora e provvede alle sostituzioni del personale assente, autorizzando permessi e ferie degli operatori incaricati, cura mensilmente la rendicontazione quantitativa degli interventi erogati, utilizzando gli strumenti informatici e cartacei predisposti da cui devono risultare le ore svolte su ogni singolo utente e ne cura l'invio.

Il coordinatore dell'Ente accreditato monitora il grado di aderenza del lavoro al progetto delineato e il livello d'integrazione nell'ambito scolastico ed interviene per eventuali emergenze nella gestione della casistica in accordo con il Servizio Sociale a cui dovrà seguire immediatamente nota scritta del coordinatore da inviarsi mezzo fax/posta elettronica alla scuola ed al Comune.

L'attività del Coordinatore si configura come attività correlata alla gestione del servizio (i cui oneri sono già riconosciuti nel voucher).

Gli Enti accreditati dovranno produrre, su richiesta dell'Ufficio di Piano, ed entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, documentazione attestante i nominativi e i titoli di studio del personale di cui si avvalgano compilando la debita modulistica.

Il personale impiegato potrà essere sostituito solo qualora incorrano inderogabili motivi, dando un preavviso, ove possibile di almeno 30 giorni all'Ufficio di Piano e al Servizio Sociale comunale nonché contestuale comunicazione del nome del sostituto, per permettere di verificarne l'idoneità e di preparare il passaggio di consegne tra le figure educative.

Art. 2 - L'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano è l'organismo individuato ai fini del monitoraggio del sistema di accreditamento e della verifica del mantenimento dei requisiti, nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni svolte dai soggetti accreditati. Potrà svolgere controlli e verifiche sia di propria iniziativa, sia su segnalazione di eventuali inadempienze da parte dei Comuni e dei soggetti beneficiari dei servizi.

Art. 3- Il Servizio Sociale comunale

Compito principale del Servizio Sociale del Comune è quello di definire, per il singolo alunno con disabilità, se ciò è previsto dalla Diagnosi funzionale (DF), l'impiego della figura dell'educatore per l'assistenza scolastica, definendo un monte ore per l'intervento sulla base di una valutazione del

bisogno e delle risorse disponibili, e orientando gli obiettivi e i contenuti dell'intervento di assistenza scolastica, come parte integrante del PEI scolastico, parte, a sua volta, del progetto di vita del bambino e della sua famiglia.

Il PEI, predisposto dall'educatore, articola dettagliatamente gli interventi educativi diretti alla migliore integrazione dell'alunno con disabilità e alla valorizzazione delle sue potenzialità, con l'indicazione di massima dei tempi previsti per ogni intervento e dei collegamenti con eventuali attività extrascolastiche programmate di concerto con la famiglia dell'alunno.

Il Comune prevede, a fianco delle ore/operatore destinate all'intervento diretto (con l'utenza), uno specifico monte ore per la partecipazione degli operatori dell'assistenza scolastica alla stesura del PEI, alla attività di programmazione e verifica con gli operatori del Servizio Sociale, con gli insegnanti e con altri servizi specialistici (attività indirette).

Il Servizio sociale garantisce la partecipazione, tramite propri operatori, agli ambiti di programmazione e valutazione previsti dalla scuola, nonché alla rete dei servizi e delle professionalità del territorio.

Art. 4 - Modalità di esecuzione del Servizio di assistenza educativa scolastica

La modalità di esecuzione del Servizio si articola nelle fasi che vengono di seguito descritte:

a) primo avvio dell'intervento

La Scuola segnala, con comunicazione scritta, al Servizio Sociale comunale la presenza di un minore iscritto, per il quale è necessario attivare il servizio, e allega a tale comunicazione la diagnosi funzionale. Contemporaneamente la Scuola invia al Servizio Sociale i genitori del minore per il quale è richiesta la prestazione, per presentare specifica domanda.

La famiglia, presso il servizio Sociale, compila apposita domanda di assistenza scolastica e produce eventuale altra documentazione in suo possesso utile alla definizione del bisogno.

Il Comune di residenza istruisce la domanda, tramite eventuali colloqui di approfondimento con la famiglia, valutando la diagnosi funzionale del soggetto e altra documentazione prodotta, al fine di determinarne lo stato di bisogno.

Il Servizio Sociale, sentita la scuola, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, in rapporto alle risorse disponibili, compila la Scheda di attivazione dell'intervento, assegnando un monte ore settimanale, comunicandolo alla famiglia e fornendo alla stessa l'elenco degli Enti accreditati nell'Albo degli erogatori del Servizio ed eventuali loro schede di presentazione e/o carte dei servizi. I genitori dei minori per i quali è richiesta la prestazione, debitamente informati dagli operatori comunali, effettuano la scelta dell'Ente accreditato mediante la sottoscrizione del Piano di Intervento.

Successivamente il Servizio Sociale inoltra al Coordinatore del servizio per l'Ente accreditato copia della Scheda di attivazione dell'intervento riportante il monte ore settimanale assegnato con le informazioni relative all'utente necessarie ad impostare una corretta erogazione del servizio.

La Scheda di attivazione dell'intervento, sottoscritta per accettazione in nome e per conto dell'Ente accreditato, deve essere riconsegnata entro cinque giorni lavorativi al Comune.

Il Coordinatore del servizio per l'Ente accreditato crea la cartella utente che contiene il documento inviato e il complesso delle informazioni acquisite e concorda con la scuola le modalità e gli orari di erogazione del Servizio.

b) rinnovo annuale dell'intervento

L'eventuale rinnovo dell'intervento viene effettuato in sede di verifica alla fine dell'anno scolastico, semplificando le procedure amministrative.

c) gestione dell'intervento

Il primo periodo dell'anno scolastico, sia per gli interventi di prima attivazione che per gli altri già avviati, della durata di 1-2 mesi circa, è periodo di osservazione, al termine del quale gli educatori, partendo dalla ricognizione dei bisogni e delle risorse del minore, in accordo con gli insegnanti curricolari e di sostegno e condividendo con essi gli obiettivi assistenziali, educativi e didattici importanti, redigono il Progetto Educativo Individualizzato che tenga conto della DF.

Il suo contenuto si articola in attività personalizzate mirate alle diverse età e al livello scolastico e diversificate, in relazione alla tipologia di disabilità o al tipo di difficoltà, sia essa fisica, cognitiva, comportamentale, di apprendimento.

L'orario concordato con la Scuola per l'intervento viene inserito nel PEI e tale progetto viene consegnato in copia al Servizio Sociale.

I tempi di svolgimento dell'intervento di assistenza scolastica sono definiti al fine di rispondere ai bisogni dei minori presi in carico, conciliando la disponibilità di risorse e le esigenze delle scuole.

d) verifica, monitoraggio, customer satisfaction

Sono previste verifiche periodiche a cui possono partecipare gli operatori del servizio inviante, gli operatori di altri Servizi eventualmente coinvolti, i referenti delle Istituzioni scolastiche, i GLH, i Servizi di Neuropsichiatria Infantile, o eventuali terapisti, per esaminare lo stato di avanzamento dell'intervento rivolto al minore, l'attuazione degli obiettivi progettuali, l'eventuale modifica o adeguamento degli stessi. Al fine di costruire memoria scritta di tutto il lavoro svolto, a cura del coordinatore, ogni incontro è appositamente verbalizzato e tale verbale viene inserito nella cartella del singolo utente.

E' previsto momento di verifica finale a cui partecipa il coordinatore dell'Ente accreditato, l'educatore, la famiglia dell'utente, gli operatori del Servizio Sociale, i Referenti Scolastici per garantire una restituzione sull'andamento delle attività proposte ed il raggiungimento degli obiettivi educativi individuali. In questa occasione viene consegnato alla famiglia il Progetto Personalizzato realizzato.

Entro la fine dell'anno scolastico gli operatori stilano una scheda di osservazione finale ed una relazione conclusiva che costituiscono parte integrante della documentazione utile alla valutazione complessiva degli utenti per gli interventi del nuovo anno scolastico.

Per monitorare e misurare l'efficacia del servizio e il grado di soddisfazione degli utenti e delle loro famiglie, viene somministrato, di concerto con il Responsabile del Servizio Sociale, una volta l'anno, a cura dell'Ente accreditato, il Questionario di gradimento del Servizio nel quale sono previsti indicatori specifici per misurare l'efficacia degli interventi e il gradimento di quanto realizzato. Le risultanze di tale somministrazione sono poi comunicate all'Ufficio di Piano e al Servizio Sociale dal coordinatore.

Art. 5 – Obblighi degli Enti accreditati

a) supervisione e formazione del personale

La supervisione deve essere effettuata da un operatore avente specifica competenza psico - pedagogica e pluriennale esperienza nel settore. L'Ente accreditato assicura, oltre alla supervisione mensile, la formazione permanente del personale. L'attività di formazione e supervisione vanno garantite nella misura prevista dall'Avviso per l'accreditamento e potranno essere oggetto di verifica da parte dell'Ufficio di Piano.

I costi della supervisione e della formazione sono a carico dell'Ente accreditato.

b) continuità del servizio

L'Ente accreditato assicura, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato al servizio. Si impegna a garantire la continuità del servizio provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi, motivatamente, inadeguato, e per assenze per malattia superiori ai 2 gg. Il personale supplente dovrà però possedere i medesimi requisiti del personale sostituito.

Di ogni sostituzione del personale dovrà essere data tempestiva informazione all'Ente Committente ed alla scuola.

c) tutela della privacy

Il personale dell'Ente accreditato è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio, nonché la tutela della privacy. L'Ente accreditato si impegna a

non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

d) stesura documenti

L'Ente accreditato si fa carico della cura della stesura della documentazione atta a monitorare il Servizio di assistenza scolastica e i risultati. Si richiede inoltre all'Ente accreditato la disponibilità a collaborare nella definizione di ulteriori strumenti utili contenenti elementi quanti-qualitativi sui servizi erogati. In specifico, si richiede la stesura di strumenti di rilevazione degli interventi di assistenza scolastica svolti, la tenuta di una cartella per singolo utente (da tenere presso la sede del Ente accreditato) che documenta tutto quello che riguarda l'alunno con disabilità rispetto al suo inserimento scolastico, costantemente aggiornata e nella quale siano contenuti: il Progetto Educativo Individualizzato, i verbali di verifica e tutti i materiali che vengono acquisiti durante il percorso di assistenza scolastica.

Art. 6 - Corrispettivo/valore orario

Il valore orario del voucher è di € 21,00 e riconosce una prestazione di 60 minuti effettivamente resa all'utente.